

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, IDENTITA'**  
**SEDE E DURATA**

**ART. 1**

Ad iniziativa di un gruppo di commercianti ed esercenti residenti in Cuneo è costituita un'associazione denominata «Associazione del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dei Trasporti, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo» abbreviabile in “Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo”.

L'Associazione aderisce all'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi dei Trasporti delle Attività Produttive e del Lavoro Autonomo – Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, in particolare i deliberati in materia di Nomina di un delegato (art.8 Statuto Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo) e Commissariamento (art.9 Statuto Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo).

Si impegna altresì al pagamento della propria quota associativa, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità stabilite dalla Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Cuneo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L'Associazione può recedere presentando atto formale di recesso almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta dal Presidente.

**ART. 2**

L'Associazione ha sede in Cuneo, Via Avogadro n. 32.  
La sua durata è illimitata.

**TITOLO II**  
**PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPI**

**ART. 3**

“Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” conforma il proprio Statuto ai seguenti principi:

1. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
2. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
3. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
4. l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
5. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio - Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
6. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
7. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
8. la solidarietà all’interno del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
9. l’uropeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

#### **ART. 4**

La Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo non svolge attività commerciale. E’ un’Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente statuto. L’Associazione si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione

amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela sindacale, Confcommercio Imprese per l'Italia pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati. L'Associazione presta direttamente -con la propria struttura o a mezzo terzi- agli associati propri o di altre Associazioni che fanno parte della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio Imprese per l'Italia - anche servizi di informazione, di formazione, di consulenza, di assistenza e di rappresentanza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa, contabile, creditizia e finanziaria, nonché in materia di lavoro, previdenziale e assistenziale.

Si propone inoltre:

1. di curare la tutela generale dei settori economici per cui è costituita, Commercio, Turismo e Servizi, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico;
2. di assistere i Soci con servizi di consulenza legale, sindacale, fiscale, tributaria, ecc.;
3. di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi ai settori economici;
4. di promuovere attuare e concorrere in qualsiasi iniziativa che torni a giovamento dei settori rappresentati;
5. di provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti dell'Associazione in tutti i Consigli, Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi o dai regolamenti ed in ogni caso in tutti i consessi ove si ritenga opportuno la rappresentatività dell'Associazione stessa;
6. di adoprarsi a che sia garantita ai soci la più larga forma di assistenza tramite gli organi a ciò predisposti i quali avranno sede presso l'Associazione e saranno amministrati dalla stessa;
7. di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 5**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti i titolari di imprese individuali o soci di società, nonché loro familiari coadiutori, operanti nei settori del Commercio del Turismo dei Servizi dei Trasporti delle Attività professionali ed ogni altro imprenditore operante nel settore del lavoro autonomo appartenenti al territorio di competenza di cui all'allegato A del presente Statuto.

Possono far parte dell'Associazione anche ex operatori dei settori del Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e delle Attività professionali appartenenti al territorio suddetto.

Le aziende operanti nel territorio di competenza predetto, anche se filiali o dipendenze di imprese con sede esterna al territorio di competenza, dovranno pagare la quota all'Associazione per poter usufruire dei servizi e partecipare alla vita associativa e sindacale.

L'iscrizione all'Associazione è comunque incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni simili.

Il socio dovrà rispettare il presente statuto nonché i regolamenti e le altre norme che, in base allo statuto, possono essere emanati.

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi.

## **ART. 6**

La domanda di ammissione a socio, scritta o verbale, dovrà avere le seguenti indicazioni:

1. la denominazione della ditta;
2. la sede e l'attività della ditta;
3. le generalità dell'associato.

Con la domanda di iscrizione il richiedente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, primo e secondo comma, acquista automaticamente la qualità di socio e accetta lo Statuto dell'Associazione. Le dimissioni da socio non sono valide se non comunicate a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare, pur continuando l'obbligo al pagamento di ogni onere per l'anno solare in corso.

## **ART. 7**

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni volontarie;

b) per espulsione ai sensi dell'art. 8;

c) per morosità pur rimanendo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il socio che comunque cessa di fare parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa e dei contributi versati.

#### **ART. 8**

L'Assemblea dei Delegati con deliberazione insindacabile potrà sospendere od espellere quei soci che, per il loro comportamento, rechino grave nocumento alla dignità e al buon nome dell'Associazione.

#### **ART. 9**

L'esercizio dei diritti sociali spetta solo ai soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi.

Sia la quota che i contributi sono intransmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE INTERNA**

#### **ART. 10**

L'Associazione, unitaria dal punto di vista generale, è suddivisa per ragioni tecniche ed organizzative nei seguenti gruppi:

1) Commercianti, Esercenti ed Imprenditori dei Servizi del Comune di Cuneo;

2) Commercianti, Esercenti ed Imprenditori dei Servizi non appartenenti al Comune di Cuneo;

3) Giovani Imprenditori;

4) Terziario Donna.

#### **ART. 11**

I Commercianti, gli Esercenti e gli Imprenditori dei Servizi del Comune di Cuneo si suddividono in settori economici individuati con apposito Regolamento che l'Assemblea dei Delegati dell'Associazione provvede a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Nell'ambito di propria competenza i settori economici sono autonomi.

#### **ART. 12**

Ogni settore economico elegge, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 11, i propri delegati, i quali andranno a comporre l'Assemblea dei Delegati.

#### **ART. 13**

I Commercianti, gli Esercenti e gli Imprenditori dei Servizi non appartenenti al Comune di Cuneo, si suddividono in gruppi individuati con apposito Regolamento in relazione alle località gravitanti sul Comune di Cuneo e maggiormente rappresentative.

Ogni gruppo eleggerà un proprio Delegato, il quale andrà a comporre l'Assemblea dei Delegati.

Il suddetto Regolamento è predisposto dall'Assemblea dei Delegati che provvede a sottoporlo all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione.

Per garantire una specifica rappresentanza al settore turistico l'Associazione Albergatori, Esercenti, Operatori Turistici della Provincia di Cuneo potrà designare tra i soci di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo un rappresentante del territorio di ogni Comunità Montana delle Valli facenti capo a Cuneo o in base ad eventuale altra ripartizione territoriale deliberata dall'Assemblea Generale, nomine da ratificarsi da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

#### **ART. 14**

**GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI e TERZIARIO DONNA**

In seno a Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo sono costituiti,:

- il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da Associati che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età.

- il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici Associate.

Ogni gruppo eleggerà un proprio delegato, il quale andrà a comporre l'Assemblea dei Delegati.

## **TITOLO V**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 15**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. l'Assemblea dei Delegati;
3. la Giunta;
4. il Presidente ed il Vice Presidente Vicario;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;
6. il Collegio dei Probiviri.

I componenti elettivi degli Organi Associativi, collegiali e monocratici di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo devono essere Soci in conformità all'art.5 del presente Statuto.

Presso Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo, tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente.

Gli organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e che siano soci da almeno tre anni consecutivi precedenti l'anno dell'eventuale candidatura.

I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art.4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

La perdita dei requisiti di cui sopra, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

La delibera di decadenza di cui sopra, è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di decadenza, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell’efficacia della delibera di decadenza.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” sono eletti a scrutinio segreto. Eventuale deroga a tale principio può, nel caso, essere prevista esclusivamente mediante deliberazione all’unanimità dell’Organo preposto. I componenti degli Organi non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

## **ASSEMBLEA GENERALE**

### **ART. 16**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Si riunisce in via ordinaria una volta all'anno; in via straordinaria potrà essere convocata quando la Giunta lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci che abbiano diritto di parteciparvi.

L'Assemblea dovrà essere convocata a mezzo manifesto affisso in sede o avviso inviato personalmente o pubblicato sugli organi informativi dell'Associazione a ciascun associato almeno 5 giorni prima della data della riunione, o nei casi di urgenza almeno 24 ore prima; la



convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea, anche per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'Assemblea sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti (metà più uno); in caso di parità prevale il voto del Presidente salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il Direttore dell'Associazione è di regola il Segretario dell'Assemblea Generale.

## **ART. 17**

L'Assemblea Generale dei soci è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- a) questioni di maggior importanza riguardanti l'attività dell'Associazione, sottoposte alla sua approvazione dalla Giunta o dall'Assemblea dei Delegati;
- b) nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) eventuali modifiche al presente Statuto;
- e) scioglimento dell'Associazione;
- f) approvazione dei Regolamenti di cui agli artt. 11, 13 e 14;
- g) ratifica delle nomine dei Delegati effettuate a norma dell'art. 13, ultimo comma.

L'Assemblea dei Soci si riunisce per settori o gruppi di cui ai precedenti artt. 11, 13 e 14 per eleggere i componenti dell'Assemblea dei Delegati.

## **L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

### **ART. 18**

L'Assemblea dei Delegati è composta da 15 a 50 componenti ed è costituita:

1. dai Delegati dei settori economici e dei gruppi di Comuni di cui ai precedenti artt. 11 e 13;
2. dai Delegati nominati dall'Associazione Albergatori, Esercenti, Operatori Turistici della Provincia di Cuneo ai sensi dell'art. 13, ultimo comma;
3. dai Delegati nominati dai Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna di cui all'art.14.

L'Assemblea dei Delegati ha facoltà di nominare al proprio interno un rappresentante per ognuno dei gruppi più rappresentativi a livello nazionale, nonché il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Cuneo qualora costituito e i Rappresentanti o loro delegati dei Comitati di Via del Comune di Cuneo previsti dal Regolamento di cui all'art.11.

L'Assemblea dei Delegati dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili e decadono alla scadenza naturale dell'Assemblea stessa.

Su proposta del Presidente, possono essere nominati imprenditori associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo e persone esperte nelle problematiche economiche, sindacali e giuridiche del settore, fino ad un massimo di 5 (cinque).

### **ART. 19**

L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri o ne facciano domanda motivata i Revisori dei Conti.

La convocazione dovrà pervenire ai delegati almeno otto giorni prima dell'adunanza tramite raccomandata o altra forma, anche tramite mezzo telematico, della quale si abbia conferma del ricevimento. Nei casi urgenti è possibile convocare l'assemblea tre giorni prima dell'adunanza con gli stessi mezzi di comunicazione.

Nel caso siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea dei Delegati e almeno un revisore

dei conti, l'assemblea s'intende regolarmente convocata in forma totalitaria anche senza l'esperimento delle formalità di cui sopra.

Per la validità dell'adunanza è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea dei Delegati oltre al Presidente. Ciascun membro dell'Assemblea dei Delegati ha diritto ad un voto. Trascorsa un'ora da quella fissata, l'adunanza sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri dell'Assemblea dei Delegati dopo tre assenze consecutive ingiustificate possono essere sostituiti qualora l'Assemblea dei Delegati a maggioranza lo ritenga necessario per l'interesse dell'Organizzazione.

In tal caso subentrerà automaticamente, al Delegato decaduto, il socio che avrà ottenuto maggiori voti nelle ultime elezioni del settore economico ovvero del gruppo di Comuni di appartenenza, dandone immediata comunicazione al proprio settore economico o al proprio gruppo.

Il Direttore dell'Associazione è di regola anche il Segretario dell'Assemblea dei Delegati.

## **ART. 20**

L'Assemblea dei Delegati ha il compito:

1. di nominare il Presidente dell'Associazione; due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e da quattro a otto componenti la Giunta assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ognuno dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi e di almeno due rappresentanti dei soci di cui all'art 13, primo comma;
2. di curare il raggiungimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci;
3. di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
4. di esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea Generale, riferendone alla medesima per la ratifica da parte di quest'ultima alla prima riunione;
5. di redigere i Regolamenti di cui agli artt. 11, 13 e 14, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

6. di deliberare, con esclusione di ogni e qualsiasi intento speculativo, acquisizioni di partecipazioni in enti aventi finalità analoghe all'Associazione o in società di capitali;
7. di effettuare acquisti e cessioni di beni immobili;
8. di contrarre i finanziamenti con o senza garanzia reale, il tutto esclusivamente per fini istituzionali.

Tutte le cariche conferite durante il quinquennio, anche per sostituzione e/o cooptazione, decadono alla scadenza dell'Assemblea dei Delegati.

## **LA GIUNTA**

### **ART. 21**

La Giunta è composta da 7 a 11 membri di cui un Presidente, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, salvo quanto previsto dall'art.33 del presente Statuto, e da quattro a otto componenti la Giunta eletti dall'Assemblea dei Delegati fra i suoi membri, secondo la composizione prevista dall'art 20 comma 1, punto 1).

La convocazione dovrà pervenire ai componenti la Giunta almeno cinque giorni prima dell'adunanza tramite raccomandata o altra forma, anche tramite mezzo telematico, della quale si abbia conferma del ricevimento. Nei casi urgenti è possibile convocare la Giunta tre giorni prima dell'adunanza con gli stessi mezzi di comunicazione.

Nel caso siano presenti tutti i componenti la Giunta e almeno un revisore dei conti, l'adunanza s'intende regolarmente convocata in forma totalitaria anche senza l'esperimento delle formalità di cui sopra.

Le sedute della Giunta sono valide se è presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

### **ART 22**

Sono compiti della Giunta:

1. studiare e sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Delegati quelle iniziative o

- provvedimenti ritenuti utili ai fini del potenziamento dell'organizzazione;
2. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati nei termini di cui al successivo art. 29;
  3. deliberare in merito al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Associazione;
  4. esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea dei Delegati riferendone alla stessa per la ratifica alla sua prima riunione;
  5. nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale;
  6. provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente dell'Associazione, nonché ad effettuare eventuali modifiche all'organico.

## **IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE VICARIO**

### **ART. 23**

Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea dei Delegati, vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, nonché alle deliberazioni della Giunta, dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne esercita le funzioni. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente si protraggano oltre i sei mesi il Vice Presidente Vicario entro i tre mesi successivi dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per il rinnovo della carica.

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Delegati a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei voti presenti).

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

### **Art. 24**

## **DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.

Il Direttore Generale:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- b) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo, assicurando il loro buon funzionamento;
- c) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- d) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persona di specifica competenza.

## **Art. 25**

### **INCOMPATIBILITA'**

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Cuneo" la carica di Presidente, Vice Presidente, componente la Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata dell'Assemblea dei Delegati, esclusivamente per la carica di componente la Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le sole cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Comunale e Consigliere Circoscrizionale, o cariche ad esse corrispondenti, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'accettazione della candidatura o, comunque, l'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo”.

## **TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE**

### **ART. 26**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle quote e dai conferimenti patrimoniali disposti in favore dell'Associazione;
- c) dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra sopravvenienza destinata ad incrementare il patrimonio

### **ART. 27**

I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, di Enti Pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria, anche proveniente dall'estero.

### **ART. 28**

Le entrate ordinarie e straordinarie sono di pertinenza esclusiva dell'Associazione.

## **TITOLO VII ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO**

### **ART. 29**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo

predisposti dalla Giunta, a norma dell'art. 22, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro i termini seguenti:

- il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce;
- il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I suddetti bilanci dovranno essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea dei Delegati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'approvazione degli stessi.

E' espressamente vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale agli associati durante la vita dell' Associazione.

## **TITOLO VIII SCIOGLIMENTO**

### **ART 30**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza assoluta dei Soci.

In tale caso la Giunta provvederà alle operazioni di liquidazione e le eventuali eccedenze attive, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere destinate ad Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizioni impartite dalla legge.

## **TITOLO IX COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **ART. 31**

La gestione dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni della Giunta, dell'Assemblea dei Delegati nonché a quelle dell'Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio nella sua prima riunione convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili,



secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 88.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'Assemblea dei Delegati. I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di membro dell'Assemblea dei Delegati.

## **TITOLO X**

### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **ART. 32**

Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio utile.

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia di Cuneo” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La

procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Cuneo".

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

## **NORMA TRANSITORIA**

### **ART. 33**

Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia di Cuneo" in corso di mandato alla data della delibera dell'Assemblea Generale che approva il presente Statuto, restano in carica sino alla scadenza di cui all'art.18 del presente Statuto.

E' possibile comunque integrare nel periodo transitorio gli organi statutari secondo le modifiche agli stessi apportati. Le cariche di Presidente e di vice Presidenti in corso, rimangono in essere sino alla scadenza di cui sopra.

Non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo successivo all'adeguamento statutario di cui al precedente comma.

## **NORMA DI RINVIO**

### **ART. 34**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile o delle leggi speciali in materia di enti non commerciali.